

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2800

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, BERTOLDI, ORLANDI, LA MALFA

Presentata il 27 ottobre 1970

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare d'inchiesta, istituita con la legge 31 marzo 1969, n. 93, concluderà i suoi lavori entro il termine previsto dalla legge di proroga del 20 luglio 1970, n. 570.

Sono state approntate una relazione di maggioranza e relazioni di minoranza.

In base all'articolo 8 della legge istitutiva, prima di procedere al deposito delle relazioni presso le Presidenze delle due Camere, la Commissione deve trasmetterne il testo « al Presidente del Consiglio dei ministri che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla Commissione stessa, la quale, successivamente, delibererà in via definitiva ».

Poiché le relazioni presentate costituiscono un *corpus* di notevole mole, si rende necessario chiedere una ulteriore e definitiva proroga del termine previsto dalla legge 20 luglio 1970, n. 570.

Il nuovo termine che si propone, 15 dicembre 1970, consentirà un ragionevole lasso di tempo al Presidente del Consiglio dei ministri per procedere allo studio dei documenti inviati e formulare le eventuali sue osservazioni, in modo che la Commissione parlamentare sia posta in grado di usufruire di un periodo di almeno 15 giorni per deliberare in via definitiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con leggi 1° agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n. 979, e 20 luglio 1970, n. 570, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 31 ottobre 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.